



Lodi, 27/05/2026

Al Dirigente
Della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi
SEDE

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
PALAZZO BROLETTO
CIG BBD65E76BC**

**RELAZIONE
PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTEM SPA**

PREMESSA

Il sottoscritto, Arch. Florindo Alessandro Macalli, in qualità di Istruttore tecnico in servizio presso la Direzione 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto nominato in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 con determinazione dirigenziale n. 301 del 27/03/2025, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Considerato che:

1. si rende necessario affidare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione del palazzo Broletto;
2. l'importo dei lavori da svolgere risulta essere inferiore alla soglia di € 150.000,00.

L'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *"...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."*;



- l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

che in data 27/05/2026 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 28/05/2026, alle ore 14:00), tramite la piattaforma telematica ARIA/Sintel, è stata richiesta offerta per l'affidamento in oggetto al seguente operatore economico:

1) ASTEM SPA con sede a Lodi in Viale Dante, n. 2 – P.IVA. 11854080154

Viste l'offerta pervenuta dal seguente operatore economico:

1) ASTEM SPA con sede a Lodi in Viale Dante, n. 2 – P.IVA. 11854080154

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Rilevato che:

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 commi 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico ha indicato che il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: GAS ACQUA;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo.

Rilevato altresì che ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere,



anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che l'ASTEM SPA è una società in house del Comune di Lodi e che l'affidamento diretto è economicamente vantaggioso rispetto ad altre ditte;

Richiamati i contratti stipulati tra Comune di Lodi ed ASTEM SPA, approvati con delibera di C.C. n. 87 del 04/05/2001, con la quale sono stati affidati alla Società pubblica vari servizi, tra i quali la gestione calore degli immobili comunali;

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs 36/2023, comma 1 e 2:

“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici”;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile unico del progetto, attesta:

- che la ditta ASTEM è iscritta alla CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA LODI alla data del 04/06/1996 con il seguente n. REA LO - 660221;
- l'acquisizione dell'autodichiarazione della ditta ASTEM SPA circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrarre con la P.A. come da documenti acquisti in sede di procedura negoziata sul portale ARIA/Sintel ed agli atti della Direzione Organizzativa 3;
- la regolarità contributiva dell'Impresa come da DURC;
- l'insussistenza di conflitti di interesse con l'impresa individuata;
- la congruità dell'offerta presentata, ovvero che il prezzo proposto risulta congruo con i prezzi di mercato e che l'operazione è connessa alle altre lavorazioni che la società esegue



- contemporaneamente all'istallazione delle nuove in forza del contratto di servizio principale e pertanto risulta di difficile applicazione il frazionamento delle due lavorazioni;
- che l'importo risulta al di sotto delle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) e che l'affidamento alla ditta ASTEM SPA gestore dell'impianto consegue l'obiettivo di economicità in quanto il costo è in linea con i prezzi di mercato e garantisce una maggiore celerità del procedimento anche in relazione all'approssimarsi della fine lavori e alla riapertura dell'anno scolastico;
 - che l'ASTEM è una società in house del Comune di Lodi e che l'affidamento diretto è economicamente vantaggioso rispetto ad altre ditte;
 - la disponibilità finanziaria;
 - il rispetto del regolamento dei contratti;
 - che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il servizio non necessita della redazione del DUVRI;
 - che nel cantiere in oggetto non è prevista la presenza di più imprese esecutrici, pertanto ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non è obbligatorio designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - che non si è prodotto specifico PSC ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
 - l'acquisizione del CIG: n. BBD65E76BC;

Stante quanto sopra esposto il Responsabile Unico del Progetto nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

- a) considerato l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al lavoro di cui trattasi, propone l'affidamento alla ditta ASTEM SPA, con sede legale in Lodi (LO), al Viale Dante Alighieri, 2, Cf/P.Iva 00791500150, sulla base dell'esperimento della procedura negoziata sul portale ARIA/Sintel, per un importo contrattuale pari a € 16.000,00 oltre IVA 22% (importo complessivo € 3.520,00), fatte salve le risultanze della contabilità finale;
- b) garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- c) la liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa appaltatrice avverrà ad avvenuta verifica ed attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.

Il R.U.P.

Arch. Florindo Alessandro Macalli